

Repertorio numero 141267

Raccolta numero 21460

VERBALE

REGISTRATO A BARI

IL 14.12.2021

REPUBBLICA ITALIANA

AL N° 55591

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre.

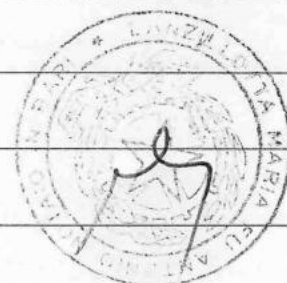
In Bari, nel mio studio alla via De Giosa n. 79, alle ore diciotto.

Innanzi a me Dottor Maria Lanzillotta, Notaio in Bari, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari,

si è costituito:

- SILVESTRIS FRANCESCO, nato a Molfetta il 29 settembre 1949, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'"ASSOCIAZIONE PANDORA - organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S.", con sede in Bari, presso l'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) Oncologia Medica Universitaria presso Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico - alla Piazza Giulio Cesare n.11, ove domicilia per la carica, costituita con atto a rogito del Notaio Giuseppe Ladisa del 30 marzo 2015, repertorio n. 53961/14103, registrato a Bari, il 30 marzo 2015 al numero 8564 Serie 1T, codice fiscale 93457440720.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi richiede per questo atto al quale premette:



- che in questo giorno, ora e luogo è stata convocata in se-

conda convocazione a termini di statuto l'assemblea della

detta associazione per deliberare sul seguente ordine del

giorno:

1) Variazione di denominazione dell'Associazione;

2) Definizione della sede legale dell'Associazione;

3) Riconoscimento dell'Associazione come "Ente del Terzo Set-
tore (ETS)" - modifiche statutarie per adeguamento al D.

Lgs. 117/2017 relativo al RUNTS.

Assume la presidenza ai sensi dell'articolo 14) dello statu-

to il costituito dottor Silvestris Francesco il quale consta-

tato preliminarmente:

- che l'assemblea convocata in prima convocazione per il
giorno 12 dicembre 2021 alle ore 7 (sette) è andata deserta;

- che sono presenti, in proprio e per regolari deleghe acqui-
site agli atti sociali, su un totale di 21 (ventuno) soci i-
scritti, numero 16 (sedici) soci aventi diritto al voto, nel-

le persone dei signori:

- esso costituito Silvestris Francesco;

- Lacalendola Maria, nata a Bari, il giorno 8 dicembre 1950,

codice fiscale LCL MRA 50T48 A662C;

- Polito Alfredo, nato a Bari, il giorno 11 febbraio 1935,

codice fiscale PLT LRD 35B11 A662L;

- Ronco Michele, nato a Gioia del Colle, il giorno 1 giugno

1948, codice fiscale RNC MHL 48H01 E038X, in proprio e quale

delegato del socio Elefante Marila, nata a Bari, il 27 dicem-

bre 1958, codice fiscale LFN MRL 58T67 A662O;

- Totagiancaspro Dorotea, nata a Molfetta (BA), il 6 febbra-

io 1956, codice fiscale TTG DRT 56B46 F284N, in proprio e

quale delegato dei soci Salvo Antonio, nato a Bari, il gior-

no 1 dicembre 1948, codice fiscale SLV NTN 48T01 A662A e Ru-

tigliano Maria, nata a Bari, il 17 aprile 1953, codice fisca-

le RTG MRA 53D57 A662D;

- Silecchia Nicoletta, nata a Modugno (BA), il 24 febbraio

1940, codice fiscale SLC NLT 40B64 F262F;

- Didonna Pasquale, nato a Rutigliano (BA), il 12 novembre

1933, codice fiscale DDN PQL 33S12 H643T;

- Colamaria Annunziata, nata a Bari, il 26 luglio 1961, codi-

ce fiscale CLM NNZ 61L66 A662D, in proprio e quale delegata

dei soci Silvestris Vittoria, nata a Molfetta (BA), il 15

settembre 1947, codice fiscale SLV VTR 47P55 F284T e Pisani

Sergio, nato a Molfetta (BA), il 27 settembre 1946, codice

fiscale PSN SRG 46P27 F284H;

- De Tullio Elena Anna Rosaria Fortunata, nata a Margherita

di Savoia (FG), il 13 maggio 1949, codice fiscale DTL LNE

49E53 E946S;

- Lanotte Laura, nata a Barletta, il giorno 2 novembre 1985,

codice fiscale LNT LRA 85S42 A669H, in proprio e quale dele-

gata del socio Internò Valeria, nata a Taranto, il giorno 11

agosto 1988, codice fiscale NTR VLR 88M51 L049U;



- che è presente l'organo amministrativo in persona del Pre-

sidente del Consiglio Direttivo, esso comparente dottor Sil-

vestris Francesco, e dei Consiglieri dottori Ronco Michele,

Lanotte Laura e De Tullio Elena Anna Rosaria Fortunata;

- che è presente il Revisore dei conti Dott.Didonna Pasquale;

persone tutte di cui il Presidente dichiara di aver accerta-

to l'identità e la legittimazione;

- che l'assemblea è validamente costituita con il quorum pre-

visto dall'articolo 14) dello statuto e idonea pertanto a de-

liberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, ottenuta l'autorizzazione dall'Assemblea alla

trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del

giorno, espone all'assemblea medesima le motivazioni per cui

è necessario procedere alla variazione della denominazione,

alla indicazione della nuova sede legale dell'Associazione e

all'adeguamento dell'intero attuale statuto ai fini dell'i-

scrizione dell'Associazione al "Registro Unico Nazionale Ter-

zo Settore (RUNTS)" istituito con D.Lgs del 3 luglio 2017 n.

117. Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, il presi-

dente propone:

- di variare la denominazione da "ASSOCIAZIONE PANDORA - or-

ganizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S."

in "ASSOCIAZIONE Pandora Oncology Research ETS";

- di fissare la nuova sede sociale sempre e comunque all'in-

terno del medesimo Comune di Bari spostandola da quella at-

tuale presso l'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) Oncologia

Medica Universitaria presso Azienda Ospedaliero Consorziale

Policlinico - alla Piazza Giulio Cesare n. 11 alla via Caccu-

ri numero 7;

- di integrare ed adeguare il vigente statuto sociale alla

normativa degli Enti del Terzo Settore, così come disciplina-

ti dal D.Lgs n. 117/2017, tenuto conto che il termine a de-

correre dal quale inizierà l'operatività del nuovo Registro

Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) è stato stabilito al

23 novembre 2021 con Decreto Direttoriale del 26 ottobre

2021 n. 561.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità dei soci

presenti aventi tutti diritto al voto espresso per alzata di

mano e secondo l'accertamento fattone dal Presidente stesso,

delibera

- di variare la denominazione dell'associazione da "ASSOCIA-

ZIONE PANDORA - organizzazione non lucrativa di utilità so-

ciale - O.N.L.U.S." in "ASSOCIAZIONE Pandora Oncology Re-

search ETS";

- di fissare la nuova sede sociale, sempre e comunque all'in-

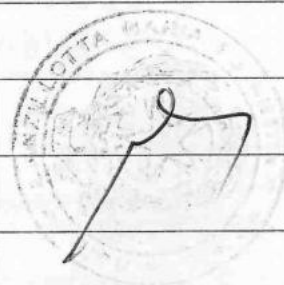
terno del medesimo Comune di Bari, spostandola da quella at-

tuale presso l'Unità Operativa Complessa (U.O.C.) Oncologia

Medica Universitaria presso Azienda Ospedaliero Consorziale

Policlinico - alla Piazza Giulio Cesare n. 11 alla via Caccu-

ri numero 7;



- di integrare ed adeguare il vigente statuto sociale alla normativa degli Enti Terzo Settore, così come disciplinati dal D.Lgs n. 117/2017;

- di approvare lo statuto dell'Associazione nella sua versione aggiornata, previa lettura datane dal Presidente;

- di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare al presente atto e allegato statuto tutte le modifiche richieste dalle competenti autorità anche ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Quindi il Presidente mi consegna lo statuto nella sua versione aggiornata composto di numero 23 (ventitré) articoli che, previa mia lettura delle sole parti modificate, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro prendendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e minuti trenta.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto - scritto in parte a macchina da mio fiduciario e in parte di mia mano per pagine sei e quanto della seguente di due fogli - del quale, prima delle firme, ho dato lettura alla parte che lo approva.

Sottoscritto alle ore diciannove e minuti trentacinque.

F.TO FRANCESCO SILVESTRIS - MARIA LANZILLOTTA NOTAIO (con sigillo).....

ALL.TO "A" al numero 21460 di Raccolta.....

STATUTO

dell'Associazione "Pandora Oncology Research ETS"

Costituita in data 27 marzo 2015 con atto per notaio Giuseppe Ladisa, repertorio n. 53961/14103, registrato a Bari il 30/03/2015 al n. 8564.

Sede - Carattere - Durata - Scopi

Art. 1) COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione denominata "Pandora Oncology Research ETS" L'Associazione ha sede in Bari, attualmente in Via Edmondo Caccuri, 7 (CAP 70124). Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non richiedono modificazioni dello Statuto. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociali ed è obbligata all'uso della propria denominazione e, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione Associazione "Pandora Oncology Research ETS", ovvero dell'acronimo "PanONCO-res ETS".

L'Associazione è retta dal presente Statuto, dal D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e integrazioni, e dalle vigenti norme di legge in materia e svolge la sua attività nell'ambito della Regione Puglia.



Art. 2) CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario, apolitico ed apartitico e non ha scopi di lucro. Si ispira a principi di democraticità e di gratuità. L'Associazione potrà partecipare quale socio di altre Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 3) DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4) SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'attività dell'Associazione è diretta ad arrecare benefici esclusivamente nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (ovvero a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari) per perseguire soltanto finalità di solidarietà sociale.

In particolare, con riferimento alle attività elencate all'art. 5 c. 1 D. Lgs 117/2017, individua il suo scopo alla lettera h) in via principale (*ricerca scientifica di particolare interesse sociale*); e, in subordine alle lettera g) (*formazione universitaria e post-universitaria*; e) lettera i) (*organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale*).

L'Associazione, inoltre, si propone l'obiettivo di operare nei settori di assistenza sociale e sociosanitaria, perseguendo le seguenti finalità:

1) Tutela dei pazienti oncologici perseguita mediante:

- a) Divulgazione delle innovazioni diagnostico-terapeutiche nei diversi ambiti delle malattie oncologiche anche rispetto ai programmi di prevenzione, anche mediante donazione di apparecchiature in linea con le innovazioni diagnostiche-terapeutiche proposte;
- b) Informazione sui diritti sanciti dalle norme ministeriali nell'assistenza oncologica relativamente all'esecuzione di indagini diagnostiche, esenzione della contribuzione per le stesse, esenzione del

Giuseppe Ladisa

Mario Lauro

pagamento del ticket per l'erogazione di farmaci da parte del SSN, diritto alle cure primarie, informazioni all'ottenimento dell'assistenza domiciliare;

- c) Miglioramento della qualità di vita durante i trattamenti anti-cancro mediante supporto psicologico, informazioni sulla vita relazionale del paziente, tra cui il diritto alla procreazione e attività similari;

2) Attività, connessa a quella istituzionale di cui al punto 1):

Valorizzazione e promozione della ricerca scientifica nel settore dell'oncologia, senza diretto svolgimento della stessa.

Al fine di rendere operanti le dette finalità e contribuire ad una migliore assistenza e cura dei soggetti affetti da patologia neoplastica, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non tassativo, potrà svolgere le seguenti specifiche attività connesse, nei limiti consentiti dalla Legge.

- a) Istituzione di manifestazioni culturali protese alla divulgazione scientifica in ambito oncologico a favore di operatori sanitari, ricercatori e figure professionali operanti nell'oncologia;
- b) Incentivazione dell'adozione di procedure innovative nella diagnostica e nella terapia dei tumori con particolare riferimento alle moderne metodiche di oncogenomica nella diagnostica e nella terapia dei tumori;
- c) Promozione della formazione superiore nella ricerca scientifica mediante l'attribuzione di borse di studio a giovani ricercatori coinvolti in progetti di studio presso strutture accademiche o enti pubblici;
- d) Sostegno ad attività formative quali corsi di perfezionamento o master universitari attivati da enti pubblici per la qualificazione post-laurea nella ricerca in ambito oncologico;
- e) Stipulare convezioni con enti pubblici per l'esercizio dell'attività sociale finalizzata al raggiungimento dei fini istituzionali del SSN;
- f) Organizzazione di corsi di formazione e convegni in ambito oncologico, per un continuo aggiornamento a favore di medici, psicologi, operatori sanitari dedicati all'oncologia e comunque di ogni figura professionale necessaria per le attività di assistenza, nonché promuovere collaborazioni scientifiche con istituzioni oncologiche nazionali ed estere, attivando corsi di formazione, seminari, ed approfondimenti volti a migliorare l'apprendimento degli operatori del settore;
- g) Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra l'Associazione ed il pubblico;
- h) Erogare premi e borse di studio al fine di contribuire alla formazione di personale da utilizzare nelle attività svolte dall'Associazione;
- i) Intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, enti pubblici e centri di assistenza medica, associazioni e fondazioni italiane ed estere che perseguano scopi similari nonché con il settore privato;
- j) Svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di diffusione con riferimento al settore dell'editoria in genere e della diffusione a mezzo internet (world wide web), nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- k) Costruire od acquistare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;
- l) Associarsi ad altre associazioni riconosciute e non riconosciute, aventi finalità affini od analoghe a quelle dell'Associazione medesima.

L'Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività destinate al reperimento di fondi necessari per finanziare le attività istituzionali, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione non può svolgere attività di ricerca o diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse connesse e di quelle accessorie a quella statutaria in quanto integrative della stessa, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento della qualifica di ETS.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con

apposita delibera. Per le attività d'interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017

Art. 5) ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e l'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità, della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della tassa di iscrizione e della quota associativa, fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei Libri dell'Associazione (Libro degli Associati, Libro dei Verbali dell'Assemblea, libro dei Verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 6) VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono fatti salvi eventuali altri limiti di importo eventualmente aggiornati e derivanti da modifiche legislative successive a quanto indicato nel D. Lgs. n. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Flavio

Maria Laura

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 7) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, una esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito dell'ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente, al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda, può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 8) RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione, l'associato può essere riammesso.

Art. 9) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) L'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo.
- e) Il Comitato Scientifico

Art. 10) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni

L'Assemblea degli associati:

- Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore;
- Approva il bilancio di esercizio [e il bilanciamento sociale];
- Delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- Approva i regolamenti;

- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- Delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata dal almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente, variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di Voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) Che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

Relatore

Mario Lombardi

- b) Che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) Che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzatore.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera la maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati [*disposizione derogabile dagli enti senza personalità giuridica*].

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Funzioni

E' l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- Assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- Convocare l'Assemblea degli associati;
- Provvedere all'ammissione degli associati;
- Esaminare il bilancio di esercizio redatto dal Tesoriere e, se richiesto, il bilancio sociale;
- Predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- Compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di Credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- Determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- Deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- Sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- Consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazione Temporanea di Impresa), ATS (Associazione Temporanea di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, e altre modalità simili o assimilate;
- Conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- Promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- Compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.
- Nomina il comitato esecutivo.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- Professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- Indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decide per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con cooptazione tra i primi non eletti; i Consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno in corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di Consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediate avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche senza formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano informati e non si oppongano.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) Che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) Che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) Che sia consentito al tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei Verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'Ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Filippo

Nome Lanzillo

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice Civile.

ART. 12) PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ART. 13) SEGRETARIO

Il segretario dirige gli uffici dell'Associazione e cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza del Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Gli uffici di Segreteria, diretti dal Segretario, sono a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

ART. 14) TESORIERE

- Cura la contabilità e l'amministrazione dell'Associazione;
- Controlla la perfetta tenuta di libri di amministrazione e del personale;
- Cura la riscossione delle quote sociali e delle tasse di ammissione di nuovi soci;
- Dispone i pagamenti nei limiti stabiliti dalle determinazioni del Consiglio Direttivo;
- Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea previo esame e approvazione del Consiglio Direttivo

ART. 15) ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti tra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 Cod. Civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 16) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.



In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 17) COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile fino a nove membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo fra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e spiccata professionalità nelle materie scientifiche di interesse dell'Associazione tra cui in particolare l'Oncologia clinica e sperimentale. Il Comitato Scientifico svolge in collaborazione con il Consiglio Direttivo una funzione tecnico-consulativa in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale in Consiglio Direttivo richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. I membri del Comitato Scientifico durano in carica 3 (tre) anni e sono riconfermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione. Il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti:

- a) Valutare progetti di ricerca scientifica per richieste di finanziamento, nei settori di interesse dall'Associazione;
- b) Valutare le proposte di finanziamento di borse di studio per giovani ricercatori;
- c) Valutare la proponibilità culturale di candidati a premi di studio elargiti dall'Associazione.

ART. 18) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, mobili ed immobili, e diritti che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo, da lasciti e da contributi finanziari ed economici.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla tassa d'iscrizione e dalle quote associative annuali;
- dall'utile derivante da manifestazioni, mostre o partecipazioni;
- da contributi assegnati da Enti pubblici e privati nonché da elargizioni, lasciti, donazioni fatte da Enti pubblici e privati, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio dell'Associazione;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dell'Associazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali.
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

I proventi finanziari dell'Associazione saranno utilizzati per le esigenze di gestione dell'Associazione, per la locazione, la costruzione, l'allestimento e l'alloggiamento di impianti ed attrezzature e per qualsiasi altra opera o attività atta al conseguimento dei fini dell'Associazione.

ART. 19) BILANCIO E LIBRI SOCIALI

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione, un bilancio di esercizio, redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Sono fatti salvi eventuali altri limiti normativi sopravvenuti.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi eventualmente attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 20) SCIoglimento E DEVOLUZIONE

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 21) REGOLAMENTI INTERNI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi dal Consiglio Direttivo.

ART 22) LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile, alle leggi in materia e al D.lgs. 117/2017.

ART. 23) NORME TRANSITORIE

Per effetto dell'introduzione del termine essenziale del 2° agosto 2019 dell'adeguamento statutario, l'esito dell'art. 101 del D.lgs. 117/2017 dell'istituzione del Registro Tecnico Nazionale del Terzo Settore, il presente Statuto viene approvato sotto la condizione sospensiva della valida iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore. Sino a quel momento, l'Associazione continua ad essere regolata dallo Statuto attuale, compreso l'acronimo "O.N.L.U.S." che sarà sostituito dal nuovo acronimo "E.T.S." solo con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 117/2017.

Francesco Neri

Mario Francalotto



LA PRESENTE COPIA
COMPOSTA DI N° 18 FACCIATE
CONFORME ALL'ORIGINALE SI RILASCI PER USO
Conservato
BARI, IL 23 DIC. 2021

Mario Francalotto

